




UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione



**REGIONE
PIEMONTE**

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
Settore Attività Formativa

DIRETTIVA

relativa alle

**AZIONI DI FORMAZIONE CONTINUA
AD INIZIATIVA INDIVIDUALE
DEI LAVORATORI**

Periodo 2008/2010

DirFCI_08_10

Legge Regionale 13/4/1995 n. 63 - Legge Regionale 26/4/2000 n. 44

Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 - 8846 del 26 maggio 2008

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008 2010		Pagina 1 di 15

Formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori

INDICE

Premessa		pag. 3
	SEZIONE PRIMA – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	3
Cap. 1	DEFINIZIONI	3
Par. 1a	<i>Modello organizzativo</i>	3
1b	<i>Soggetti erogatori</i>	4
1c	<i>Beneficiari / Destinatari delle azioni</i>	4
Cap. 2	DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI	5
Par. 2a	<i>Definizione dei profili di intervento / Azioni ammissibili</i>	5
2b	<i>Catalogo dell'offerta formativa</i>	5
2c	<i>Integrazioni del catalogo dell'offerta formativa</i>	6
Cap. 3	RISORSE DISPONIBILI	7
Par. 3a	<i>Riparto delle risorse per fonte di finanziamento</i>	7
3b	<i>Riparto delle risorse per ambiti territoriali</i>	7
3c	<i>Riduzioni di stanziamento</i>	8
3d	<i>Flussi finanziari</i>	8
Cap. 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI	9
Par. 4a	<i>Costi Ammissibili</i>	9
Cap. 5	PRIORITA'	9
Par. 5a	<i>Priorità di attribuzione dei buoni</i>	9

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008_2010		Pagina 2 di 15

SEZIONE SECONDA – INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI

Pag. 9

Cap. 6	PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	9
<i>Par. 6a</i>	<i>Selezione delle proposte per la costituzione e l'aggiornamento del catalogo dell'O.F.</i>	9
<i>6b</i>	<i>Nucleo di valutazione</i>	10
<i>6c</i>	<i>Accesso al Catalogo</i>	10
<i>6d</i>	<i>Forme e scadenze di presentazione delle domande da parte dei lavoratori</i>	10
<i>6e</i>	<i>Modalità e criteri di esame delle domande</i>	11
Cap. 7	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	12
<i>Par. 7a</i>	<i>Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi</i>	12
<i>7b</i>	<i>Certificazione delle competenze acquisite</i>	12
<i>7c</i>	<i>Variazioni in corso d'opera</i>	12
<i>7d</i>	<i>Controllo e rendicontazione</i>	13
<i>7e</i>	<i>Monitoraggio del sistema di Formazione Continua Individuale</i>	13
<i>7f</i>	<i>Pubblicizzazione delle azioni</i>	13
<i>7g</i>	<i>Penalità</i>	13
<i>7h</i>	<i>Scadenza dell'autorizzazione</i>	14
Cap. 8	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 14
<i>Par. 8a</i>	<i>Flussi informativi</i>	14
<i>8b</i>	<i>Altre disposizioni</i>	14
Allegato "A"	Dati da rilevare ai fini del monitoraggio e delle procedure connesse	15

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008_2010		Pagina 3 di 15

Formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori

La presente Direttiva disciplina, ai sensi dell'art.18 della L.R. 13/4/1995 n.63 ed in recepimento dello specifico accordo tra le parti sociali stipulato il 13/3/2002, la realizzazione delle azioni formative costituenti il Sistema di Formazione Continua Individuale (di seguito denominato F.C.I.) per il periodo 2008/2010; disciplina altresì l'erogazione dei contributi ad esse relativi, previsti a valere sui fondi di cui alla Legge 19/7/1993 n.236 - art.9 e sui fondi di cui alla Legge 8/3/2000 n.53 – art.6, secondo le condizioni previste dai rispettivi Decreti dei competenti Ministeri, nonché a valere sui fondi del Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 – Obiettivo 2 della Regione Piemonte (di seguito denominato POR_FSE 07-13).

La Direttiva contiene altresì gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'art.3 della L.R. n.34/1998, ai quali le Province si uniformano per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione delle attività formative per effetto dell'art.77 della L.R. 26/4/2000 n.44.

SEZIONE PRIMA - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1) DEFINIZIONI

1a) Modello organizzativo

I contributi di cui alla presente Direttiva sono destinati a favorire l'accesso alla formazione professionale per i lavoratori delle imprese e degli enti localizzati in Piemonte e i lavoratori domiciliati nel territorio regionale che di propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, partecipando a corsi scelti tra le opportunità presenti nel sistema formativo regionale e raccolti in un apposito Catalogo dell'Offerta Formativa. Possono altresì usufruire dei suddetti contributi i soggetti inoccupati e/o disoccupati inseriti in percorsi di collocazione o ricollocazione professionale.

Le Province sono titolari della gestione delle azioni costituenti il sistema di F.C.I.; ciascuna Provincia predispose il proprio Catalogo sulla base delle proposte presentate dai soggetti erogatori, così come definiti al paragrafo 1b).

Alle persone che intendano prendere parte ad una o più attività comprese nel Catalogo dell'Offerta Formativa sono rilasciati Buoni di Partecipazione, per un **valore massimo complessivo non superiore a 3.000= Euro pro capite nell'arco temporale di tre cataloghi successivi**, utilizzabili presso i soggetti erogatori titolari delle attività stesse, a parziale copertura dei costi ad esse relativi. **La presente disposizione si applica a partire dal 1/1/2009**; fino a tale data resta in vigore il limite di 1.000 Euro pro capite nell'arco di validità del catalogo.

Per ogni attività formativa il **Buono di Partecipazione può coprire una quota non superiore all'80% del costo complessivo della stessa**, indicato a catalogo. Per i lavoratori a basso reddito ed in situazione di particolare disagio economico, nonché per le persone inoccupate o disoccupate, le Province possono tuttavia ridurre la quota di copertura a carico del singolo; per gli inoccupati /disoccupati e per gli occupati con ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) minore o uguale a 10.000,00 Euro è prevista l'esenzione totale.

Dopo la conclusione dell'attività formativa il soggetto erogatore può ottenere dalla Provincia il rimborso dell'importo corrispondente al valore dei Buoni di partecipazione assegnati ai lavoratori che abbiano preso parte all'attività medesima per almeno i 2/3 delle ore previste, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008 2010		Pagina 4 di 15

1b) Soggetti erogatori

Sono considerati soggetti erogatori dei corsi del sistema di F.C.I., le **Agenzie Formative di cui all'art.11, punti a), b), e c) della L.R. 13/4/1995 n.63**, inclusa Città Studi s.p.a., anche tra loro in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo). Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia come sopra definita, possono partecipare alle eventuali A.T.S. le Istituzioni scolastiche ovvero universitarie statali (o parificate o legalmente riconosciute).

Le Agenzie formative e i capofila di A.T.S., titolari di azioni di formazione indiretta e, per le A.T.S. tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/5/01) e delle disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative.

In particolare devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia C) Formazione continua e alla tipologia t.ad) Formazione individuale; ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza o fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, l'operatore dovrà inoltre essere accreditato per le tipologie t. FAD e t.H.

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa si intende di norma localizzata sul territorio della Provincia a cui viene presentata la domanda di inserimento a catalogo; inoltre, qualora venga utilizzata una sede occasionale, quest'ultima deve essere di norma localizzata nella medesima Provincia della sede operativa accreditata che ne è responsabile. Ciascuna Provincia definisce i casi in cui tali sedi possono essere diversamente localizzate.

Il possesso dei requisiti di accreditamento non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda ed è rilevato al momento dell'affidamento delle attività approvate. Le Province stabiliscono la scadenza entro la quale i soggetti affidatari che in esito a tale rilevazione non risultino ancora in regola, devono dimostrare di aver ottenuto l'accREDITAMENTO, quale condizione per l'inserimento nel Catalogo dell'Offerta Formativa.

1c) Beneficiari/Destinatari delle azioni

Sono destinatari delle azioni di cui alla presente Direttiva, e in quanto tali beneficiari dei buoni di partecipazione, i lavoratori delle imprese o enti localizzati in Piemonte, i lavoratori domiciliati nel territorio regionale nonché le persone inoccupate e/o disoccupate indicate dai servizi per l'impiego territorialmente competenti.

Con la definizione di "Impresa (o ente) localizzata in Piemonte", si intende un'impresa/ente che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali in Piemonte.

Nella definizione generale di lavoratori si intendono compresi, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, i lavoratori inquadrati con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, a progetto e di apprendistato previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n.276, in quanto applicabile.

Nella definizione generale di inoccupato/disoccupato si intendono i soggetti indicati dal D.Lgs 181/00 e s.m.i.

In relazione alle condizioni stabilite dai provvedimenti dai quali sono originate le diverse fonti di finanziamento, possono accedere ai programmi di F.C.I. i seguenti gruppi di destinatari:

- 1) qualora i buoni di partecipazione siano finanziati dai fondi di cui alla Legge 8/3/2000 n.53 – art.6, lavoratori delle imprese private e pubbliche e delle Pubbliche Amministrazioni localizzate in Piemonte;
- 2) qualora i buoni siano finanziati mediante la dotazione prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 40/Cont/V/2007 del 7 maggio 2007 a valere sui fondi di cui alla Legge 19/7/1993 n.236 - art.9, i lavoratori delle imprese private localizzate in Piemonte assoggettate al contributo ex art.12 della Legge 160/75, con riferimento prioritario alle seguenti categorie:
 - lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale o determinato nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, a progetto e di apprendistato previste dal D.Lgs. 10/9/03 n.276;
 - con età superiore a 45 anni;
 - in possesso del solo titolo di studio di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
 - lavoratori coinvolti in processi di mobilità, collocati in cassa integrazione straordinaria o comunque interessati all'applicazione di provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali;

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008_2010		Pagina 5 di 15

- 3) qualora i buoni siano finanziati dai fondi del POR_FSE 07-13, Attività II.f.15 – azione 01 "Interventi formativi per la qualificazione dell'occupazione femminile" (categoria di spesa 69): le lavoratrici delle imprese private e pubbliche e delle Pubbliche Amministrazioni localizzate in Piemonte;
- 4) qualora i buoni siano finanziati dai fondi del POR_FSE 07-13, Attività IV.i.12 – azione 02 "Percorsi formativi brevi mirati ad una qualificazione specialistica o di aggiornamento delle competenze trasversali o professionali" (categoria di spesa 73): giovani e adulti inoccupati/disoccupati individuati dai servizi per l'impiego.
- 5) qualora i buoni siano finanziati dai fondi del POR_FSE 07-13, Attività I.a.3 – azione 04 "Voucher per la fruizione di percorsi formativi ad iniziativa individuale" (categoria di spesa 62): lavoratori autonomi titolari di partita Iva.

La partecipazione alle azioni di cui alla presente Direttiva, configurandosi come autonoma iniziativa del lavoratore, non solleva l'impresa o l'amministrazione titolari del rapporto di lavoro dall'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali relativi alla formazione dei propri addetti.

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Direttiva:

in quanto non rispondenti alle condizioni previste dai Decreti ministeriali e/o dagli altri provvedimenti che definiscono le fonti di finanziamento:

- i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti;
- i liberi professionisti iscritti ad appositi albi, anche se titolari di studi professionali;
- i soci non lavoratori delle imprese Cooperative (soci di capitale);
- titolari e amministratori (non contrattualizzati) di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;

2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) Definizione dei profili di intervento / Azioni ammissibili

Le Province, sentito l'organismo concertativo locale per la F.P. ovvero l'organismo concertativo istituito ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n.469/1997, e tenuto conto dei fabbisogni di professionalità rilevati per il proprio ambito territoriale, definiscono per tale ambito le tipologie di corso e i profili formativi su cui orientare il sistema di F.C.I.

Le attività formative ammissibili al contributo, finalizzate al rafforzamento delle competenze dei lavoratori in campo informatico, tecnologico, linguistico, organizzativo, gestionale, manageriale e dei servizi alla persona, sono individuate nell'ambito dei profili professionali come sopra definiti, mediante selezione dell'offerta formativa proposta dalle Agenzie di cui al paragrafo 1b).

2b) Catalogo dell'offerta formativa

Il Catalogo dell'offerta formativa è pubblico ed è costituito dall'elenco dettagliato di tutti gli interventi formativi approvati dalla Provincia nell'ambito del sistema della Formazione Continua Individuale che sono resi disponibili sul relativo territorio dalle agenzie formative.

Il Catalogo ha validità annuale (gennaio – dicembre) e può essere integrato anche nel corso di tale validità; può essere altresì aggiornato parzialmente o totalmente in occasione di ciascun rinnovo annuale. In ogni caso, allo scopo di assicurare la continuità dell'offerta formativa, il catalogo vigente resta operativo fino all'approvazione del successivo.

Nelle more del primo rinnovo del Catalogo le Province possono mantenerne attiva la versione vigente alla data di approvazione della presente Direttiva.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008_2010		Pagina 6 di 15

Il Catalogo può essere integrato con le attività inserite nella edizione del Repertorio regionale dell'Offerta Formativa provvisoriamente generata a seguito della valutazione relativa alla Direttiva Mercato del Lavoro 2008-2009.

L'inserimento a catalogo di attività formative assogettate a normative specifiche (patenti di mestiere / abilitazioni / idoneità) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

Fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni definite dalle Province, sul Catalogo dell'offerta formativa dovranno essere presenti per ciascun intervento almeno le seguenti informazioni:

- 1- il titolo del corso e la relativa durata in ore;
- 2- la sintesi del programma didattico;
- 3- la sede di svolgimento, il calendario e l'orario di realizzazione;
- 4- il costo complessivo con l'evidenziazione della quota minima a carico del partecipante;
- 5- il tipo di certificazione ottenibile;
- 6- le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.);
- 7- il numero di posti complessivamente a disposizione dei fruitori del Buono di partecipazione;

La descrizione degli strumenti e delle attrezzature di uso collettivo in dotazione ed il materiale individuale eventualmente fornito dovranno essere specificati sul Patto Formativo stipulato tra l'Agenzia formativa e la persona assegnataria del voucher

Le Province emanano le necessarie disposizioni alle Agenzie formative affinché queste assicurino la realizzazione degli interventi presenti sul catalogo di cui sono titolari, nel rispetto delle condizioni descritte per ciascuno di essi sul catalogo medesimo.

Le Province informano altresì l'utenza in merito ai casi in cui la quota a carico del partecipante può essere ridotta o annullata.

2c) Integrazioni del catalogo dell'offerta formativa

L'integrazione in corso di validità del catalogo è ammessa qualora si determini la condizione di una domanda particolarmente consistente riferita ad azioni presenti su di esso in misura troppo limitata, ovvero nel caso di rilevante interesse manifestato dal territorio in relazione ad azioni non inizialmente in esso previste.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione	Settore
	Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008-2010		Pagina 7 di 15

3) RISORSE DISPONIBILI

3a) Riparto delle risorse per fonte di finanziamento

Sono attribuite alla presente Direttiva risorse pubbliche per complessivi Euro 18.606.743,46= costituite:

- dalla dotazione prevista dal Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e della P.S. e del Ministero dell'Economia e Finanze n.110/CONT/V/2007 del 23/11/2007 a valere sui fondi della Legge 8/3/2000 n.53 – art.6;
- da una quota parte della dotazione prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 40/CONT/V/07 del 7/05/2007 a valere sui fondi della Legge 19/7/1993 n.236 – art.9;
- da una quota parte della dotazione prevista dal POR FSE 07_13 a valere sugli assi I – Adattabilità, II - Occupabilità e IV – Capitale umano.

La suddetta dotazione complessiva è destinata per Euro 18.156.743,46= alle Province per la realizzazione delle azioni di cui sono titolari; la restante frazione di Euro 450.000,00=, individuata nell'ambito della riserva del 5% disposta dal DD 40/CONT/V/2007 a valere sui fondi della L.236/93 per l'assistenza e il supporto alle relative azioni, è destinata a sostenere l'attività di aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate di gestione delle azioni medesime.

La ripartizione indicativa delle risorse per le azioni gestite dalle Province risulta dalla seguente tabella1).

Tab.1) – Direttiva F C ad iniziativa Individuale - 2008– 2010 RIPARTO FINANZIARIO	
Fonte di finanziamento	Disponibilità (fondi pubblici)
Legge 8/3/2000 n . 53 – art. 6 - risorse DI 110/CONT/V/2007	1.206.743,46
Legge 19/7/1993 n. 236 – art. 9 – risorse DD 40/CONT/V/2007	8.550.000,00
Programma Operativo Regionale F.S.E. Ob 2 – Azione II.f.15.01	6.000.000,00
Programma Operativo Regionale F.S.E. Ob 2 – Azione IV.i.12.02	2.000.000,00
Programma Operativo Regionale F.S.E. Ob 2 - Azione I.a.3.04	400.000,00
Totale	18.156.743,46

La dotazione complessiva può essere aumentata degli importi attribuiti alle Province e da queste eventualmente non utilizzati a valere sulla Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori occupati – periodo 2007-2008 e sulla Direttiva Formazione continua L.236/93 Piani concordati 2007-2008 – per le quote derivanti dal DD. 107/SEGR/2006, nonché dagli importi ex L.53/00 non utilizzati e derivanti dal DI 62/V/2007, questi ultimi entro le scadenze di impiego definite dal Decreto stesso.

Può essere altresì aumentata degli importi già attribuiti alle Province e da queste eventualmente non utilizzati a valere sulla vigente Direttiva formazione continua – Legge 236/93 – Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali – periodo 2008-2010 - quote derivanti dal D.D. 40/CONT/V/2007 destinate alle attività di formazione ad iniziativa aziendale;

Analogamente possono essere reimpiegati gli importi di voucher già regolarmente assegnati ai sensi della L. 236/93 e della L.53/2000 nei termini previsti dai relativi Decreti ministeriali e successivamente liberati a causa di revoca o di rinuncia da parte dei lavoratori titolari.

3b) Riparto delle risorse per ambiti territoriali

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro provvede con proprio atto a formalizzare la distribuzione delle risorse tra le Province sulla base dei criteri con esse concordati; tra questi devono essere necessariamente considerate in prima istanza la percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall'O.R.M.L. e la percentuale di domanda ammissibile registrata nei precedenti esercizi per ciascuna Provincia.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008 2010		Pagina 8 di 15

La Direzione I.F.P.L può ridefinire la suddetta distribuzione, in accordo con le Province ed alle scadenze con esse concordate, in relazione alla percentuale di effettivo utilizzo delle risorse da parte di ciascuna Amministrazione ed alle previsioni di impiego degli importi residui.

La prima scadenza per la verifica dello stato di avanzamento delle attività e dell'andamento della relativa spesa è fissata entro il **31/10/2009**.

Le Province possono destinare fino al 5 % delle risorse a valere sulla Legge 53/2000 ad azioni di pubblicizzazione degli interventi e di accoglienza ed orientamento dei lavoratori, con particolare riferimento alle categorie prioritarie.

3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi comunitari e/o nazionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati al fine di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3d) Flussi finanziari

Secondo quanto previsto dalla D.g.r. n 47-9056 del 14/3/2003, le Province iscrivono sul proprio bilancio di competenza le risorse che sono loro attribuite ai sensi del precedente paragrafo 3b), istituendo differenti capitoli di spesa che consentano la distinzione tra le somme ascrivibili all'art.6 della Legge 53/2000, le somme ascrivibili all'art.9 della Legge 236/93 e le somme ascrivibili al POR FSE 07_13.

Le Province rimborsano integralmente alle agenzie formative/A.T.S. i buoni di partecipazione attribuiti agli iscritti ai corsi a catalogo di cui queste sono titolari, i quali abbiano partecipato per almeno i 2/3 della relativa durata (ad eccezione dei corsi la cui presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative); la parte di costi eccedente il Buono, non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico del partecipante.

In considerazione del particolare modello organizzativo adottato per l'attribuzione dei buoni di partecipazione, in deroga a quanto previsto dalla suddetta deliberazione e fino a diversa determinazione stabilita da specifici accordi interistituzionali successivamente intercorsi, l'erogazione dei finanziamenti avviene come segue:

- il 40 % dell'importo complessivamente attribuito in prima istanza a ciascuna Provincia è erogato a comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico per i lavoratori;
- la quota rimanente, fino alla concorrenza dell'importo complessivamente attribuito, è erogata a stato di avanzamento delle azioni, sulla base dei dati autocertificati in relazione ai corsi conclusi ed ai relativi Buoni di partecipazione dei quali le agenzie abbiano chiesto il rimborso oppure, alla scadenza dei termini per l'attribuzione dei Buoni di partecipazione previsti dai Decreti di cui al precedente paragrafo 3a, eventuali proroghe incluse, previa presentazione dell'atto amministrativo di attribuzione dei suddetti Buoni di partecipazione.

Al fine di razionalizzare le suddette procedure la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro definisce con proprio atto, secondo una calendarizzazione unica trimestrale, le date per la rilevazione e la formalizzazione dei dati di monitoraggio fisico e finanziario e per le conseguenti richieste di erogazione da parte delle Province.

Le Province, entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza, inoltrano la suddetta richiesta accompagnata da un'autocertificazione inerente l'attività svolta ed i Buoni di partecipazione liquidati nel trimestre, distinti per la rispettiva fonte di finanziamento; detta autocertificazione deve riportare i dati indicati sull'allegato "A" alla presente Direttiva."

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008 2010		Pagina 9 di 15

4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

4a) Costi ammissibili

Le Province definiscono i criteri e le modalità per la determinazione della congruità dei costi preventivabili per gli interventi proposti a catalogo; a tale scopo possono anche adottare sistemi parametrici finalizzati al contenimento della spesa entro limiti predefiniti. Fatta salva la specificità del sistema della formazione continua ad iniziativa individuale, nella definizione di tali limiti le Province assicurano la congruenza tra i trattamenti adottati per attività tra loro analoghe, ancorchè finanziabili ai sensi di differenti Direttive regionali, in materia di formazione di occupati.

5) PRIORITA'

5a) Priorità di attribuzione dei Buoni

In relazione all'accordo stipulato tra le parti sociali il 13/3/2002, nell'attribuire i buoni di partecipazione finanziati dai fondi di cui alla Legge 8/3/2000 n.53 – art.6, le Province assicurano la precedenza ai lavoratori in congedo formativo secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva di categoria.

Nell'attribuzione dei buoni di partecipazione a valere sulle risorse di cui alla L.236/93, le Province, anche attraverso eventuale specifica riserva finanziaria, garantiscono priorità alle domande dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 1c).

Le Province possono altresì assegnare priorità alle domande dei lavoratori che, avendo inoltrato richiesta sulla precedente Direttiva non abbiano allora beneficiato di alcuna attribuzione a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, ovvero ad altre tipologie di utenza definite nell'ambito dell'organismo concertativo locale.

SEZIONE SECONDA - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI

6) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

6a) Selezione delle proposte per la costituzione e l'aggiornamento del catalogo dell'Offerta Formativa.

In coerenza con le indicazioni Comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamento di attività formative, la prima adozione del Catalogo, così come tutti i relativi aggiornamenti ed integrazioni sono oggetto di procedure ad evidenza pubblica. Le Province ricorrono pertanto a procedure aperte di selezione delle proposte nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, incluse, nel caso di ricorso a gara, le procedure pubbliche di affidamento di servizi di cui al D.Lgs. 12/4/2006 n.163 e s.m.i.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008_2010		Pagina 10 di 15

Gli avvisi pubblici per la costituzione del catalogo e per i relativi aggiornamenti, oltre ad individuarne l'arco temporale di validità, descrivono le tipologie di intervento ammissibili, i requisiti dei soggetti proponenti, le modalità e le scadenze di presentazione delle relative domande; contengono altresì le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alla valutazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi ed a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

L'emanazione degli avvisi per la costituzione e per l'eventuale aggiornamento/integrazione dei cataloghi, è soggetta al parere preventivo dell'organismo concertativo provinciale per la formazione professionale ovvero dell'organismo concertativo istituito dalla Province ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n.469/1997.

Le proposte presentate ai sensi dei suddetti avvisi pubblici, ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità, ancorché non direttamente oggetto di finanziamento, sono sottoposte a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il Programma Operativo Regionale FSE ob.2 2007/2013.

Ai fini del presente atto di indirizzo sono adottate le seguenti classi di valutazione dei progetti:

- 1) Soggetto proponente. 2) Caratteristiche della proposta progettuale.

La classe 3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo - non è resa operativa in quanto la Direttiva non differenzia le proposte in relazione a specifiche priorità; inoltre il rispetto delle tipologie di corso e dei profili formativi, definiti secondo quanto previsto al paragrafo 2a), costituisce condizione di ammissibilità delle proposte.

La classe 4) Prezzo - non è resa operativa in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri predefiniti dall'Autorità di gestione.

La classe 5) Sostenibilità – non è resa operativa in quanto l'entità dell'attività svolta presso ciascuna sede, dipende dalla potenziale domanda di partecipazione e dunque non risulta preventivamente quantificabile.

Per ciascuna delle suddette classi sono individuati i seguenti oggetti di valutazione:

- 1) **Soggetto proponente.**

Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate.

- 2) **Caratteristiche della proposta progettuale.**

Congruenza tra gli elementi costituenti la proposta.

6b) Nucleo di valutazione

La valutazione delle proposte di inserimento a catalogo di cui alla presente Direttiva è affidata a nuclei di valutazione costituiti dalle Province secondo le indicazioni di cui alla D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007.

6c) Accesso al catalogo

A seguito della valutazione di merito le proposte sono approvate ed inserite a Catalogo in relazione al punteggio ottenuto per i diversi oggetti; i bandi definiscono i limiti di soglia relativi a ciascun oggetto.

Le attività inserite nel Repertorio Regionale dell'offerta formativa, sono inseribili a Catalogo attraverso la valutazione del solo oggetto "Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate".

6d) Forme e scadenze di presentazione delle domande da parte dei lavoratori

Le Province assicurano l'apertura degli sportelli informativi e di orientamento, anche attraverso il sistema dei servizi per l'impiego inteso nella sua più ampia accezione, presso i quali i lavoratori interessati possono consultare i Cataloghi dell'offerta, ottenere la consulenza utile alla scelta dei percorsi formativi da intraprendere, nonché presentare le domande per l'ottenimento del relativo Buono di Partecipazione; gli sportelli si coordinano al fine di rendere disponibile, presso ciascuno di essi l'insieme dei cataloghi delle diverse Province.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008_2010		Pagina 11 di 15

Le Province emanano, anche contestualmente all'avviso per la costituzione del Catalogo, l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai Buoni di partecipazione alle attività formative da parte dei lavoratori interessati; successivi ulteriori avvisi possono essere emanati alle scadenze che ogni Amministrazione definirà in rapporto alle proprie esigenze operative.

Gli avvisi pubblici per i lavoratori specificano il catalogo a cui sono riferiti e il relativo periodo di validità, i requisiti dei destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione delle domande; contengono altresì le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alla valutazione delle domande stesse, ad eventuali priorità di assegnazione dei Buoni, alle condizioni di realizzazione degli interventi ed a tutti gli aspetti necessari ad assicurare la piena conoscenza delle opzioni offerte e la relativa libertà di scelta.

L'emanazione degli avvisi ai lavoratori è soggetta alla medesima procedura di concertazione prevista per la costituzione/aggiornamento dei cataloghi.

Le Province indicano gli sportelli presso i quali i lavoratori possono inoltrare le domande e predispongono la relativa modulistica.

Qualora il lavoratore presenti domanda presso una Provincia diversa da quella del domicilio il rimborso del buono è posta a carico della Provincia sul cui territorio si svolge l'attività formativa.

6e) Modalità e criteri di esame delle domande

Spetta ad ogni Provincia l'approvazione delle domande presentate dai lavoratori a valere sul proprio catalogo.

Non potranno essere considerate ammissibili le domande relative a soggetti diversi dai destinatari di cui al precedente paragrafo 1c), né le domande riferite ad azioni formative non presenti nell'insieme dei cataloghi provinciali.

Qualora sia prevista la formazione di graduatorie per l'attribuzione dei Buoni di partecipazione di cui alla presente Direttiva, le Province stabiliscono con proprio atto, precedente all'apertura dei termini di presentazione, i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie stesse.

Le Province, nei limiti delle disponibilità ad esse attribuite e nel rispetto delle condizioni previste dai propri Bandi nonché dalla presente Direttiva, assegnano i Buoni di partecipazione agli interventi formativi fino alla concorrenza dei posti indicati per ciascuno di essi sul catalogo dell'offerta formativa.

Al fine di consentire la contabilizzazione delle risorse utilizzate entro le scadenze previste per ciascuna fonte dai rispettivi Decreti/Deliberazioni di finanziamento, i provvedimenti di attribuzione dei Buoni ed i relativi impegni di spesa devono essere approvati:

- per i buoni finanziati a valere sulla Legge 236/93, entro il 31/05/2010;
- per i buoni finanziati a valere sulla Legge 53/00, entro il 28/12/2010;
- per i buoni finanziati a valere sul POR FSE 07_13, entro il 31/12/2010

ovvero entro le successive scadenze derivanti dalle eventuali proroghe concesse dall'autorità competente.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008_2010		Pagina 12 di 15

7) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

7a) Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi

Le Province definiscono le modalità di autorizzazione, avvio e realizzazione degli interventi tenendo conto delle seguenti condizioni generali:

- l'**Agenzia formativa/A.T.S. titolare deve garantire l'effettuazione dell'attività di F.C.I. presente nel Catalogo dell'Offerta Formativa alla quale si siano iscritti i lavoratori, fino al numero massimo di posti indicato sul catalogo medesimo**; allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione dei posti disponibili, sono ammessi accorpamenti di attività con identiche caratteristiche, anche inizialmente previste in sedi diverse, previo accordo con i lavoratori iscritti; in ogni caso, indipendentemente dal numero dei fruitori di buoni, il numero complessivo di partecipanti ad un'edizione corsuale deve consentire il mantenimento di livelli ottimali di qualità didattica ed organizzativa.
- l'**organizzazione e la realizzazione delle attività presenti nel Catalogo dell'Offerta Formativa non può essere in alcun caso delegata a soggetti diversi dall'agenzia formativa/A.T.S. che ne è titolare.**
- l'iscrizione al corso da parte del lavoratore a cui sia stato attribuito il buono di partecipazione deve avvenire entro un termine definito, trascorso il quale la Provincia può revocare l'attribuzione e riassegnare il buono;
- l'avvio del corso al quale risulta iscritto il lavoratore deve avvenire entro un termine definito, trascorso il quale la Provincia può adottare provvedimenti sanzionatori, inclusa la cancellazione dei corsi dal catalogo;
- qualora la partecipazione all'azione formativa per la quale è stato rilasciato il Buono richieda il superamento di prove e/o test di ingresso, tenuto conto del termine suddetto, l'Agenzia formativa/A.T.S. titolare deve provvedere tempestivamente allo svolgimento delle stesse;
- il riconoscimento dell'attività svolta dall'Agenzia formativa/A.T.S. titolare è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del vigente sistema degli indicatori di sorveglianza; le modalità di attuazione della procedura sono oggetto di specifiche disposizioni degli Uffici competenti;
- qualora l'Agenzia formativa/A.T.S. non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla F.C.I., dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile, oppure tramite convenzione, quest'ultima ove trattasi di ente pubblico.

7b) Certificazione delle competenze acquisite

Le Province definiscono le procedure alle quali gli operatori devono attenersi qualora intendano richiedere la certificazione pubblica di qualifica ai sensi della L.R. 63/95. **In ogni caso l'operatore rilascia al termine dell'attività a ciascun partecipante un'attestazione sulla quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore ed il periodo di frequenza.**

La certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai corsi del sistema F.C.I. fa riferimento alle specifiche disposizioni emanate dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

7c) Variazioni in corso d'opera.

L'attuazione dei corsi di F.C.I. deve avvenire nei tempi stabiliti, secondo il programma e le modalità indicate sul Catalogo dell'offerta formativa in cui risultano compresi, e nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando provinciale nonché dalla presente Direttiva.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008_2010		Pagina 13 di 15

Non sono ammesse variazioni del titolo dei corsi, né della relativa durata o del programma didattico; ad attività avviata, qualora si renda necessario rispondere a particolari esigenze dei partecipanti, sono consentite variazioni di calendario e/o orario, previa comunicazione agli uffici provinciali incaricati delle verifiche.

La Provincia stabilisce le condizioni e le modalità operative per l'eventuale trasferimento di un lavoratore beneficiario di Buono di partecipazione dal corso di iniziale assegnazione ad altro corso del catalogo.

7d) Controllo e rendicontazione

Premesso che l'Agenzia formativa/A.T.S. titolare è responsabile della corretta esecuzione delle attività svolte nell'ambito del sistema di F.C.I e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, e che gli operatori titolari ed i lavoratori partecipanti sono altresì responsabili, ciascuno per le proprie competenze, per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda e per ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività formative cui sono interessati, le Province emanano specifiche disposizioni inerenti il controllo degli interventi finanziati, recanti l'indicazione degli oggetti delle verifiche, delle procedure di accertamento, nonché delle sanzioni da comminare qualora siano rilevate carenze o irregolarità nella realizzazione delle azioni; le disposizioni identificano altresì i casi in cui viene rispettivamente disposta l'esclusione dal catalogo o la revoca del buono di partecipazione.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività realizzate in applicazione della presente Direttiva nonché l'erogazione dei contributi ad esse relativi, sono regolati dalle norme comunitarie e dalle disposizioni emanate dalle Province e dalla Regione per gli ambiti di rispettiva competenza, ed avvengono sulla base degli atti che regolano i rapporti tra le Province e le Agenzie formative/A.T.S. titolari delle azioni per le quali sono stati emessi i Buoni di Partecipazione; tali disposizioni sono oggetto di specifiche comunicazioni inviate dalla Provincia alle Agenzie formative/A.T.S. titolari ed ai lavoratori partecipanti.

7e) Monitoraggio del sistema di Formazione Continua Individuale

Il monitoraggio sull'impatto delle azioni e sul funzionamento generale del sistema di F.C.I. è affidato all'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi dell'art.9 della L.R.14/12/1998 n.41.

7f) Pubblicizzazione delle azioni

Le Province disciplinano le modalità di pubblicizzazione delle attività finanziate tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge 903/77 e nell'art.4 della Legge 125/91, nonché negli artt.8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006, e disponendo affinché negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, siano sempre raffigurati il Logo della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rilevabile da Internet sul sito:

extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm.

7g) Penalità

Le Province stabiliscono le penalità da adottare nei confronti degli operatori titolari che non realizzano o realizzano parzialmente gli interventi presenti in catalogo e per i quali siano stati emessi Buoni di partecipazione o che non ne rispettano le condizioni di realizzazione, i termini temporali di attuazione o le scadenze di rendicontazione previste dai bandi e/o dalle disposizioni attuative; stabiliscono altresì le modalità di riutilizzo degli importi derivanti da eventuali revoche totali o parziali di tali attività, da rinuncia da parte dei beneficiari di Buoni di partecipazione o dal mancato rispetto da parte di questi ultimi dei termini di iscrizione ai corsi. Tali penalità sono rese pubbliche nell'ambito delle procedure per la costituzione del Catalogo dell'offerta formativa e/o per la presentazione delle domande di assegnazione dei Buoni di partecipazione.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008_2010		Pagina 14 di 15

7h) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si deve attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare interventi di cui alla presente Direttiva esaurisce i propri effetti con la conclusione delle attività in essa previste e la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verificasse l'evenienza.

Per le attività oggetto di una autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'amministrazione titolare dell'intervento.

8) DISPOSIZIONI FINALI

8a) Flussi informativi

Le Province costituiscono su base informatizzata l'elenco provinciale degli assegnatari del Buono di Partecipazione, aggiornato in relazione ai Buoni assegnati e recante i dati descritti sul prospetto posto in allegato "A".

Le Province forniscono tutte le informazioni ed i dati relativi alle azioni di cui alla presente Direttiva che saranno richiesti dalle autorità comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito delle procedure di controllo previste dai rispettivi ruoli; collaborano altresì con l'Agenzia Piemonte Lavoro nella verifica di impatto delle azioni e di funzionamento generale del sistema.

8b) Altre disposizioni

Nella definizione delle tipologie e dei profili formativi sui quali orientare il Catalogo dell'offerta formativa ciascuna Provincia può tenere in considerazione gli interventi per i quali non sia stata soddisfatta la domanda di partecipazione per carenza di risorse a valere sulla precedente Direttiva.

Affinché i lavoratori interessati dal sistema di F.C.I. possano prendere visione dei corsi presenti sui cataloghi provinciali pubblicati sull'intero territorio regionale, le Province dispongono affinché i punti di orientamento/accettazione delle domande siano muniti di tutti i suddetti cataloghi su supporto cartaceo oppure di un collegamento informatico che ne permetta la consultazione.

Qualora per carenza di domanda ammissibile a valere sulla presente Direttiva si determini il mancato utilizzo di risorse ex L.236/93 relative al D.D. n. 40/CONT/V/07 del 7/05/2007, queste possono essere destinate al finanziamento delle azioni di iniziativa aziendale ai sensi della vigente Direttiva relativa alla Formazione Continua – Legge 236/93- Piani Aziendali, Settoriali e Territoriali concordati tra le Parti Sociali.

Le risorse eventualmente non utilizzate nell'ambito della quota destinata a sostenere l'attività di aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate di gestione delle azioni di cui al DD 40/CONT/V/2007, saranno ripartite tra le Province con le modalità di cui al paragrafo 3b).

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE – 2008_2010		Pagina 15 di 15

ALLEGATO "A"

DATI DA RILEVARE AI FINI DEL MONITORAGGIO FISICO / FINANZIARIO E DELLE PROCEDURE CONNESSE

- 1) Data della rilevazione;
- 2) Numero dei Buoni di partecipazione attribuiti;
- 3) Importo complessivo dei Buoni di partecipazione attribuiti;
- 4) Numero dei Buoni di partecipazione relativi ad azioni concluse di cui è stato chiesto il rimborso;
- 5) Importo complessivo dei Buoni di partecipazione relativi ad azioni concluse di cui è stato chiesto il rimborso;
- 6) Numero dei Buoni di partecipazione già liquidati alle agenzie formative/A.T.S.;
- 7) Importo complessivo dei Buoni di partecipazione già liquidati alle agenzie formative/A.T.S.;
- 8) Elenco nominativo dei lavoratori ai quali è stato attribuito il Buono di partecipazione recante i campi sottoelencati:
 - Cognome.
 - Nome.
 - Codice fiscale.
 - Sesso.
 - Data di nascita.
 - Titolo di studio.
 - Mansione.
 - Tipo di rapporto di lavoro.
 - Titolo del corso per il quale è stato attribuito il Buono di partecipazione.
 - Durata in ore del corso.
 - Data di inizio della partecipazione al corso.
 - Data di fine della partecipazione al corso.
 - Agenzia formativa/A.T.S. titolare del corso.
 - Importo del Buono attribuito.
 - Fonte di finanziamento del Buono.
 - Indicazione di eventuale rinuncia o revoca.
 - Indicazione di eventuale provenienza da altra Provincia.

Le totalizzazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere distinte per ciascuna fonte di finanziamento (L.53/2000, L.236/93, POR FSE 07_13).

Ciascuna rilevazione somma i dati relativi alla rilevazione precedente.